

## **Allegato A - Schema di convenzione**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ACISJF PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D'ASCOLTO, DI CONSULENZA, DI ORIENTAMENTO, DI PRIMO INTERVENTO, ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE PER LE PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ E DI SVANTAGGIO SOCIALE ATTRAVERSO UN PRESIDIO STABILE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI FIRENZE - S.M. NOVELLA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE".**

---

### **PREMESSO CHE:**

La Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, ha previsto all'interno della propria programmazione, già da diversi anni un servizio di ascolto, orientamento e primo intervento nei confronti di persone, italiane o straniere, sia residenti che non residenti, in situazione di difficoltà ed a rischio di esclusione sociale che transitano o afferiscono alla Stazione di Firenze - S. M. Novella.

Per le specifiche caratteristiche del servizio, caratterizzato da scarsa standardizzazione degli interventi, imprevedibilità dei flussi di richiesta e tempestività della risposta, lo stesso appare realizzabile in maniera più vantaggiosa ed efficace attraverso l'intervento di un'organizzazione di volontariato, dotata della necessaria flessibilità organizzativa e di adeguata esperienza.

L'efficace realizzazione dell'intervento, inoltre, richiede che la sede del centro di ascolto sia collocato all'interno della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, luogo di tradizionale transito e ritrovo della popolazione target del servizio.

L'Associazione ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane di Firenze) iscritta al registro regionale del volontariato dal 7/02/1994 (Decreto Presidente Giunta regionale n. 73) è titolare di un contratto di comodato d'uso stipulato con Grandi Stazioni Rail Spa, per la concessione dei locali siti in Via Valfonda n. 1 - interni alla stazione ferroviaria - edificio 4, piano terra e piano primo, finalizzati specificamente alla realizzazione di "un servizio di accoglienza, aiuto, integrazione e promozione nei confronti di persone in situazione di disagio e di marginalità...per la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 10/11/2020 e scadenza il 09/11/2025".

La citata associazione ha fini statutarie coerenti con la realizzazione dell'intervento ed adeguata esperienza maturata nel settore negli anni trascorsi.

Con determinazione dirigenziale n. 536 del 3/02/2021 si è dato avvio ad un'istruttoria pubblica finalizzata al convenzionamento dell'Associazione ACISJF per la realizzazione del citato centro di ascolto. A tal fine l'Amministrazione Comunale ha pubblicato sul proprio profilo di committente un avviso informativo dal 31 marzo al 30 aprile 2021. Entro il termine ultimo di pubblicazione dell'avviso non è pervenuta alcuna osservazione in merito.

### **RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
- La legge regionale della Toscana n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano”, ed in particolare l’art. 15 “Convenzioni nelle materie di competenza regionale”;
- Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore di cui al DM n. 72 del 31/03/2021;

Tanto richiamato e premesso:

Il giorno \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, il Comune di FIRENZE – Direzione Servizi Sociali (di seguito solo Comune), con sede in Viale E. de Amicis 21 – Firenze, partita IVA 01307110484, qui rappresentato dal \_\_\_\_\_ Dirigente del Servizio Sociale professionale, Dott. Alessandro Licitra, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della presente presso la sede dell’ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune

e

l’Associazione ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane di Firenze) con sede in Via Valfonda n. 1, codice fiscale 94035270480, nella persona del legale rappresentate \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;

stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Il Comune e l’Associazione approvano le premesse ed i richiami normativi quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto della convenzione**

In coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, in esecuzione dell’articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione ed affida alla stessa la realizzazione di un servizio di centro d’ascolto, di consulenza, di orientamento, di primo intervento, di accoglienza e di formazione destinato a persone in stato di difficoltà e di svantaggio sociale, attraverso un presidio stabile all’interno della stazione ferroviaria di S.M. Novella, ed in stretto raccordo con il Servizio Sociale Professionale.

Obiettivo del servizio è fornire una risposta alle persone che si trovano in situazione di difficoltà ed a rischio di esclusione sociale, agevolandoli nella realizzazione di percorsi di autonomia.

Il servizio opererà su progetti individuali di sostegno attuati in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali.

### **Art. 3 – Destinatari dell'intervento**

Destinatarie del Servizio sono le persone che transitano o afferiscono alla Stazione di S. M. Novella, in condizione di difficoltà o svantaggio sociale, residenti e non residenti, italiani e stranieri.

### **Art. 4 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione e sarà eventualmente rinnovabile fino a scadenza del comodato d'uso dei locali citati in premessa, in presenza dell'interesse pubblico al rinnovo, del positivo monitoraggio delle attività svolte dall'associazione e fermo restando in capo alla medesima il possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

### **Art. 5 – Luogo di esecuzione**

Il Centro di Ascolto sarà realizzato esclusivamente nei locali di Via Valfonda n. 1 – interni alla stazione ferroviaria – edificio 4, piano terra e piano primo, concessi in comodato d'uso all'Associazione ACISJF da Grandi Stazioni Rail Spa.

### **Art. 6 – Valore della Convenzione**

Per la realizzazione delle attività in convenzione sarà riconosciuto all'associazione di volontariato convenzionata esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, fino al raggiungimento di un valore massimo annuo di € 73.000,00 (settantatremilaeuro/00).

### **Articolo 7 – Costi ammissibili e Procedure di rendicontazione**

Il Comune riconoscerà all'Associazione i costi sostenuti per la realizzazione delle attività in convenzione che siano: pertinenti (ovvero riferibili alle attività di progetto), effettivamente sostenuti, riferibili temporalmente al periodo di vigenza della convenzione, comprovabili a mezzo idonea documentazione, tracciabili (ovvero pagati, nei limiti di legge, con strumenti di pagamento tracciabili: assegni, bonifici, pagamenti elettronici), contabilizzati e contenuti nei limiti massimi previsti dalla convenzione.

I costi potranno riferirsi – a titolo esemplificativo – a spese per acquisto materiali di consumo e attrezzature, nonché locazione, leasing e manutenzione attrezzature, spese per utenze (illuminazione, consumi idrici e riscaldamento), spese postali, telefoniche e di collegamento

telematico, spese assicurative (in particolare per l'assicurazione dei volontari), spese di personale interno ed esterno, spese sostenute per campagne informative e di pubblicità, spese per la realizzazione di corsi di formazione, spese di viaggio, vitto e alloggio, spese per piccoli contributi ai beneficiari o indennità di frequenza agli allievi dei corsi.

L'eventuale spesa per l'acquisto di beni di investimento, potrà essere rimborsata dal Comune esclusivamente entro il limite massimo (riferito a ciascun bene acquistato) di € 516,44 oltre Iva.

Infine il Comune potrà riconoscere forfettariamente i "costi indiretti" sostenuti dall'Associazione per il proprio funzionamento, a patto che l'Associazione stessa ne dimostri la connessione – anche in quota parte – alle attività in convenzione, ed entro il limite massimo del 20% dei costi complessivi dimostrati.

Per la documentazione delle singole voci di spesa e l'istruttoria del relativo rimborso, il Comune farà riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, richiamata nel DM 72 del 31/03/2021 (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore).

L'Associazione invierà con cadenza **quadrimestrale** alla p.e.c. della Direzione Servizi Sociali la nota spese relativa al periodo di riferimento, con allegata documentazione giustificativa fino a concorrenza dell'importo di spesa rendicontato.

Il Comune, previa verifica dell'ammissibilità dei costi rendicontati e dei controlli di legge, provvederà al pagamento degli importi riconosciuti entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione della nota spese, sul conto corrente dedicato indicato dall'Associazione.

In ogni caso, il rimborso spese all'Associazione non potrà eccedere lo stanziamento annuo disposto dal Comune per la realizzazione delle attività in convenzione.

### **Articolo 8 - Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, sia attraverso accesso alla documentazione ed alla sede del servizio che mediante rilevazioni presso gli utenti, verificherà periodicamente la qualità del servizio reso dall'Associazione.

In caso di scostamenti dalla qualità programmata del servizio, il Responsabile del Procedimento potrà prescrivere all'Associazione opportune azioni correttive, alla quali la stessa dovrà conformarsi nei tempi assegnati.

### **Articolo 9 - Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha dichiarato di aver stipulato la seguente polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi:

Polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_, depositata in copia al Comune.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso della quota parte del premio connessa al servizio in convenzione, all'interno del rimborso di cui all'articolo 6.

### **Articolo 10 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento**

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, si impegna affinché tutto il personale preposto (sia volontario che non), rispetti gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, pubblicato al seguente indirizzo web:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

La violazione degli obblighi previsti nel suddetto Codice è causa di risoluzione della presente convenzione.

### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

L'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione e per le finalità connesse alla gestione del presente rapporto, autorizza espressamente il trattamento dei dati personali da parte del Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla vigente disciplina in materia e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili al termine del rapporto.

### **Articolo 12 – Cause di risoluzione**

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione – senza indennizzi in favore dell'Associazione – per il venir meno dell'interesse pubblico alla realizzazione delle attività in convenzione, ovvero a seguito di una rivalutazione del medesimo interesse che conduca ad una diversa modalità di realizzazione dello stesso.

Inoltre, il Comune si riserva di risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora la stessa Associazione perda i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- per il mancato adeguamento alle prescrizioni correttive del Responsabile del Procedimento;
- per la violazione degli obblighi di condotta di cui all'art. 10;

- per la mancata realizzazione dei servizi oggetto della convenzione.

In tutti i casi, la procedura di risoluzione avverrà previa contestazione in contraddittorio delle relative cause.

In caso di risoluzione anticipata, all'Associazione sarà comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle attività fino alla data di risoluzione.

### **Articolo 13 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ufficiali tra il Comune e l'Associazione avverranno a mezzo p.e.c. agli indirizzi dichiarati in fase di stipula.

### **Articolo 14 – Controversie e foro competente**

I rapporti tra il Comune e l'Associazione dovranno ispirarsi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per eventuali controversie in merito alla convenzione e/o all'esecuzione dei servizi in essa previsti, le parti individuano quale foro competente quello di Firenze.

### **Articolo 15 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, il Comune e l'Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata in premessa.

Eventuali modifiche legislative e/o regolamentari sopraggiunte troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

### **Articolo 16 - Registrazione**

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Il Comune e l'Associazione hanno letto la presente convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune

Per l'Associazione

---

---